



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Presentato in aula
il ... 26 - 7. 2023
alle ore ... 15,56
Per il Presidente



Firenze, 26 Luglio 2023



Al Presidente del Consiglio regionale

ODG

Oggetto: Collegato alla PDL n. 157 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Pdl n. 157 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano);

Visto, in particolare, l'articolo 21 della proposta di legge in oggetto (Interventi per la valorizzazione e la promozione) che prevede quanto segue:

- a) per valorizzare e promuovere il patrimonio tartufigeno la Regione definisce annualmente gli interventi da realizzare nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
- b) la Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione;
- c) la Giunta regionale annualmente provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
 - 1) l'80 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all'articolo 15, anche in collaborazione tra loro;
 - 2) il 20 per cento per interventi regionali di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale delle aree tartufigene destinate alla libera cerca, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.
- d) l'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui alla precedente lettera c), punto 1), e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuati dalla Giunta regionale sulla base di

progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico tenendo conto dell'entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni, anche in relazione alla eventuale montanità degli stessi, e il ripristino ambientale delle aree tartufigene;

Preso atto che l'articolo 22 (disposizioni finanziarie), al comma 2, prevede che *“per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 21 è autorizzata per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa massima di euro 75.000,00 la cui copertura è assicurata dagli stanziamenti sul bilancio regionale 2023 - 2025 presenti nella Missione n. 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', Programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare', Titolo 1 'Spese correnti'”*;

Considerato che sia alla luce dell'importanza che rivestono i territori tartufigeni dal punto di vista ambientale, contribuendo, tra gli altri aspetti, alla conservazione della biodiversità e alla protezione degli ecosistemi forestali, sia per la rilevanza del settore tartufigeno nell'ambito dell'economia regionale, anche in riferimento alla promozione del turismo sostenibile, risulta opportuno incrementare progressivamente le risorse concernenti la valorizzazione del patrimonio tartufigeno favorendo, parimenti, l'attuazione di interventi di tutela e ripristino ambientale;

Preso atto che:

- sotto altro aspetto, l'articolo 6 della Pdl in oggetto individua le seguenti zone geografiche di provenienza:

- 1) tartufo toscano bianco del Casentino;
- 2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
- 3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
- 4) tartufo toscano bianco del Mugello;
- 5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina;
- 6) tartufo marzuolo del litorale della Maremma Grossetana;
- 7) tartufo toscano bianco della Lucchesi;

- le modalità per la modifica e la delimitazione - con conseguente aggiornamento dei Comuni facenti parte delle stesse - da parte della Giunta regionale di tali zone geografiche sono definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 della Pdl;

- l'elenco dei Comuni presenti nelle singole zone è contenuto nell'allegato 1 alla Pdl in oggetto;

Considerato che:

- l'attuale allegato riporta sostanzialmente le classificazioni già vigenti ai sensi della l.r. 50/1995 e che, ai fini di una piena attuazione delle nuove disposizioni contenute nella proposta di legge in oggetto, risulta indispensabile procedere quanto prima ad aggiornare l'elenco dei comuni ricompresi nelle zone di produzione precedentemente citate;

- parimenti è essenziale procedere da parte della Giunta regionale ad un aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali, delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, con l'obiettivo di dotarsi di un censimento capace di individuare le specificità delle diverse aree a partire da quelle effettivamente produttive;

Considerato, infine, che gli interventi svolti nelle tartufaie naturali controllate, tra gli altri aspetti, sono anche in grado di generare un miglioramento della regimazione delle acque e del deflusso delle stesse e che, in quest'ottica, risulta opportuno favorire tutte le attività che rappresentano una prevenzione dal rischio idrogeologico;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- per le finalità espresse in narrativa, ad implementare, già a partire dalla prossima variazione di bilancio utile, le risorse destinate agli interventi di valorizzazione e promozione di cui all'articolo 21, prevedendo uno stanziamento minimo per i prossimi esercizi di almeno 150mila euro annui;
- ad aggiornare, ai fini di una compiuta attuazione di tutte le disposizioni presenti nel testo normativo ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 15, l'elenco dei Comuni ricompresi nelle zone di provenienza, entro tre mesi dall'approvazione del presente atto;
- a procedere, parimenti, ad un aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali, delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, al fine di giungere ad un censimento che sia capace di individuare in modo sempre più efficace le specificità delle diverse aree a partire da quelle effettivamente produttive;
- a costituire, ai fini di procedere agli aggiornamenti di cui ai punti precedenti, un tavolo di confronto con i comuni, le associazioni di riferimento e gli ulteriori soggetti interessati, condividendo in tale sede, anche in vista dell'emanazione del regolamento di attuazione, i preliminari indirizzi relativi alle modalità della cerca e raccolta del tartufo di cui all'articolo 7.

I Consiglieri

BUGETTI

CECCARELLI

PODESI

PARIS

ROSSIGNOLI

DE ROBERTIS

ANDREA PIERONI

MEINI FENNA

VITTORIO FANTOZZI

- A RIFERIRE ANNUALMENTE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE SULLA RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTROITI DERIVANTI DA I TESSERINI E ALL'UTILIZZO E/O DESTINAZIONE DELLE RISORSE MESESIME

- NELL'AMBITO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, A VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI CLASSIFICARE LE AREE TARTUFIGENE IN BASE ALLA LORO REALE PRODUTTIVITÀ.